Provincia di Modena

Comune di San Cesario sul Panaro

- PROCEDURA DI V.I.A. -

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DI UNA CAVA DI GHIAIA DENOMINATA CAVA SOLIMEI 2

SOGGETTO ATTUATORE

C.I.L.S.E.A. Soc. Coop.
Via Martin Luther King, 4/A
41122 Modena (MO)
tel. 059/252308
Legale rappresentante: Degli Esposti Guglielmo

C.I.L.S.E.A. SOC. COOP.
Via M. L. King, 4/A
41100 MODENA
P. IVA - 00239010366

Gruppo di lavoro

TECNICO RESPONSABILE:
Dott. Geol. Alessandro Maccaferri
V.le Caduti in Guerra,1
41121 - Modena (MO)
Tel. : 059/226540 - E-mail: maccafe@tin.it

ASPETTI VEGETAZIONALI:
Dott. For. Paolo Filetto

ASPETTI ARIA E RUMORE:
Dott. Geol. Marcello Mattioli

ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE EMILIA ROMAGNA
DOTT. ALESSANDRO MACCAFERRI
Ordine dei Geologi Emilia-Romagna
GEOLOGO SEZ.A
N. 560 ALBO P.

Fascicolo 5

Bozza di Convenzione

Gennaio 2014

CONVENZIONE PER ATTIVITA` ESTRATTIVA

AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N°17, ARTT. 11 e 12 FRA:

♦ CAVA DENOMINATA: *CAVA SOLIMEI 2*

♦ COMPARTO ESTRATTIVO: AMBITO SOLIMEI

PIANO DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE DI UNA CAVA DI GHIAIA DENOMINATA CAVA "SOLIMEI 2"

– Il Comune di S. Cesario sul Panaro (che in seguito verrà citato come COMUNE), con Codice Fiscale 00311560361, nella persona del Capo Settore "*Servizio Edilizia Privata ed Attività Estrattive* " Arch. Alessandro Magnani

E

– La Ditta C.I.L.SE.A. (che in seguito verrà citata come DITTA) rappresentata dal Sig. Guglielmo Degli Esposti, nella qualità di Legale rappresentante della Ditta, con Codice Fiscale 00279260368, con sede a Modena, in Via Martin L. King n. 4/a, come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Modena N° 900133, esercente dell'attività estrattiva e proprietaria di parte dell'area,

NONCHÉ

- La ditta Forte Urbano S.r.l., rappresentata dal Sig. Lua Nanni, in qualità di Legale rappresentante della Ditta, con Codice Fiscale 02762120364, con sede a Castelfranco Emilia, in Piazza della Vittoria n. 9, che interviene in qualità di proprietaria di parte dei terreni in oggetto dell'attività estrattiva per le incombenze di cui all'Art. 12, Comma 5, della L.R. 17/91.

PREMESSO:

- che la Ditta CILSEA Soc. Coop. in data _____ con protocollo di ricezione n. ____ ha presentato al Comune di San Cesario sul Panaro domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione e risistemazione della Cava Solimei 2, per l'estrazione di 159.722 mc di ghiaia;

- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nell'ambito estrattivo denominato "Solimei", come identificato nel PAE del Comune di San

Cesario sul Panaro, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009;

– che la stessa area è identificata al Catasto Terreni del Comune di San Cesario sul Panaro al Foglio 20, mappali 67 parte, 71, 72, 73 e 78:

NUMERO FOGLIO	**NUMERO MAPPALE**	*PROPRIETA'*	**SUPERFICIE CATASTALE**	**SUPERFICIE COMPRESA NEL PIANO**
20	67 (parte)	C.I.L.S.E.A	03.00.47	00.35.22
20	72	C.I.L.S.E.A.	02.02.41	02.02.41
20	73	C.I.L.S.E.A.	00.39.20	00.39.20
20	78	C.I.L.S.E.A.	01.31.30	01.31.30
20	71	Forte Urbano Srl	00.06.70	00.06.70

– che la disponibilità dei terreni interessati dall'esercizio di cava deriva dai seguenti titoli: per i mappali 67 parte, 72, 73, 78 titolo di proprietà della Ditta CILSEA, come da visure allegate al progetto; per il mappale 71, di proprietà della ditta Forte Urbano S.r.l., come da contratto stipulato tra la ditta Cilsea e la stessa Forte Urbano, che ne ha concesso la disponibilità;

– che con Delibera di Giunta del Comune di San Cesario sul Panaro n. ….. del …… è stata approvata la Proposta preliminare coordinata, unitaria di escavazione, risistemazione e recupero dell'ambito estrattivo Solimei, all'interno del quale si colloca l'area di cava;

– che con Delibera di Giunta del Comune di San Cesario sul Panaro n. …. del ……. è stato approvata la bozza di l'Accordo, da stipularsi tra il Comune di San Cesario s/P. e la ditta CILSEA, per l'attuazione dell'attività estrattiva nella cava Solimei 2, ai sensi dell'art. 24 L.R. 7/2004 e art. 11 della Legge 241/1990;

– che in data ……. è stato firmato l'Accordo tra il Comune di San Cesario s/P. e la ditta CILSEA, per l'attuazione dell'attività estrattiva nella cava Solimei 2, ai sensi dell'art. 24 L.R. 7/2004 e art. 11 della Legge 241/1990;

– che la ditta CILSEA in data …… ha presentato, attraverso il SUAPER, al Comune di San Cesario sul Panaro, richiesta di assoggettamento alla Procedura di V.I.A. del Progetto di coltivazione e risistemazione della cava Solimei 2;

- che contestualmente alla richiesta di assoggettamento alla VIA è stata presentata dalla ditta CILSEA domanda di autorizzazione del Progetto di coltivazione e risistemazione della cava di ghiaia denominata cava Solimei 2;
- che con Delibera n. …… del…… della Giunta Comunale si è conclusa la procedura di VIA con esito ……..;
- che tali atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91;
- che la competente Commissione Tecnica CTIAE ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici e amministrativi nella seduta del _____ esprimendo il proprio avviso con parere n. _____;
- che in data …….., prot. n…….. per la ditta CILSEA sono state trasmesse alla Prefettura di Modena le richieste di informazione di cui all'art. 91 del D.gs. 159/2011 "Codice delle leggi anti mafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione anti mafia;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del ;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo Comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di San Cesario sul Panaro al n. 4833/99 di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

1) *Documentazione di Carattere Amministrativo*:

- ♦ Titolo conferente la disponibilità dell'area

- ♦ Certificato della Camera di Commercio
- ♦ Estratto di mappa catastale e partite catastali
- ♦ Designazione del Direttore dei lavori
- ♦ Bozza di convenzione.

2) *Documentazione di Carattere Tecnico*:

- ♦ Relazione Geologica Idrogeologica e Giacimentologica
- ♦ Relazione Agro-Vegetazionale
- ♦ Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
- ♦ Relazione Tecnica contenente:
  - – Piano di coltivazione
  - – Progetto di risistemazione
  - – Programma economico-finanziario
- ♦ Documentazione fotografica
- ♦ Tavole.

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I°
CONDIZIONI E OPERE PRELIMINARI

ART. 1 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA

A) L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 18.07.1991 N°17; l'autorizzazione verrà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

B) La durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni 4 (quattro) per la fase di estrazione ed in anni 1 (uno) per il completamento della sistemazione, a partire della data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione, per un totale di anni 5 (cinque), e nel rispetto delle fasi indicate al successivo art. 16.

C) L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.

D) Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, Comma 2°, della L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe della Convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni 1 (uno).

ART. 2 - GARANZIA FINANZIARIA

Alla firma del presente atto, la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, la garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 33 e 34.

ART. 3 - DENUNCIA DEI LAVORI

La Ditta deve comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959 n° 128 modificato dal D. Legislativo 624/96, al Comune, alla Provincia e alla AUSL competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta dovrà trasmettere alla provincia e all'AUSL competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

ART. 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

ART. 5 - RECINZIONE

L'area della cava dovrà essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m, e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1.50 m o con altro mezzo idoneo a precludere sia l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate, sia la discarica indiscriminata di rifiuti.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa quali:

- Comune;
- tipo e quantità di materiale estratto;
- massima profondità di scavo;
- denominazione della cava;
- ditta esercente e relativo recapito telefonico;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- sorvegliante e relativo recapito telefonico;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata;
- progettisti;
- destinazione dell’area prevista nel progetto di sistemazione finale.

ART. 7 – RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

Prima dell’inizio dei lavori la ditta dovrà definire la rete di monitoraggio ambientale, per le componenti di impatto relative a Acque sotterranee e rumore, sulla quale effettuare le misure per i controlli previsti negli atti progettuali, in riferimento alla VIA approvata.

La ditta per il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà procedere alla perforazione di n. 3 piezometri, di cui uno a monte e uno a valle, con le caratteristiche di cui agli atti di progetto; attraverso di essi dovranno essere effettuati i controlli sulla qualità delle acque sotterranee come previsto negli atti di progetto.

I risultati dei monitoraggi saranno forniti in sede di presentazione della Relazione Annuale di cui all’art. 20.

ART. 8 - STRADA DI ACCESSO – CONTENIMENTO DELLE POLVERI

Gli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla cava potranno utilizzare esclusivamente i percorsi previsti dagli elaborati di progetto; dovranno essere utilizzati mezzi conformi alle comunali e provinciali, nonché alle normative relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi. La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non potrà in ogni caso risultare superiore agli standards di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente; in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità di accesso asfaltata.

La ditta dovrà attuare lo specifico monitoraggio nei confronti del ricettori presenti, come indicato negli atti di progetto.

ART. 9 - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare in ogni caso i 70 dB (A) in periodo diurno ed i 60 dB (A) in periodo notturno.

La ditta dovrà attuare lo specifico monitoraggio nei confronti del ricettori presenti, come indicato negli atti di progetto.

TITOLO II°

ATTIVITA` ESTRATTIVA E DI RISISTEMAZIONE

ART. 10 - SUPERFICIE DI CAVA

A) L'area complessiva interessata dall'intervento estrattivo è di mq 41.483, di cui 37.804 mq oggetto di escavazione in 1° opzione e 40.796 mq oggetto di escavazione in 2° opzione; 2.992 mq derivano quindi dai franchi di rispetto determinati dall’art. 104 del D.P.R. 128/59 e dal rispetto di proprietà confinanti. Vi sono poi 687 mq non escavabili.

B) In caso di rilascio del Decreto di deroga relativo all’avvicinamento degli scavi a distanze inferiori rispetto a quelle dell’art. 104 DPR 128/59 dalle infrastrutture

presenti, con le condizioni riportate negli atti di progetto, la superficie di escavazione aumenta di 2.992 mq. Riassumendo abbiamo:

- Area totale = 41.483 mq
- Area di scavo al netto dei rispetti = 37.804 mq
- Area oggetto di deroga (avvicinamento alla linea elettrica Enel e ai pali della Telecom) = 2.992 mq
- Area totale di scavo con deroga = 40.796 mq
- Area non escavabile = 687 mq

Sul lotto 4bis, relativo all'area in deroga, si potrà procedere solo dopo il rilascio del decreto di deroga relativo all'avvicinamento degli scavi alla linea interrata Enel e dai pali Telecom presente sul lato sud dell'area di cava.

Sul lotto 4 Bis, che comprende anche gli avvicinamenti ai confini, si potrà procedere solo dopo il rilascio dell'autorizzazione della proprietà confinante.

ART. 11 - MATERIALI ASPORTABILI

– Il materiale estraibile è costituito da ghiaia pari a 159.722 mc, in caso di ottenimento della relativa deroga (II° opzione), e a 144.993 mc in caso di mantenimento dei franchi rispetti (I° opzione).
– L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 20.
– Al quantitativo così definito del materiale estratto, verrà applicata la corrispondente tariffa di cui al successivo art. 32.

ART. 12 - TERRENO AGRICOLO E TERRENO STERILE DA ACCANTONARE

Il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.

Il materiale sterile di scavo risulta così costituito: 115.006 mc in I° opzione e 122.736 mc in II° opzione di terreni del cappellaccio; 25.587 mc in I° opzione e 28.186 mc in II° opzione, di terreni di scarto interni al banco ghiaioso.

Considerato che il materiale necessario per i ripristini è pari a 147.419 mc in 1° opzione e 162.394 mc in 2° opzione, si avrà un deficit di 10.414 mc in 1° opzione e di 11.472 mc in 2° opzione. La ditta dovrà coprire tale deficit con materiale, costituito da terreno naturale idoneo, proveniente dall'esterno, con la procedura delle terre e rocce di scavo.

ART. 13 - PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accettarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 32 della presente Convenzione.

In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

L'eventuale materiale eccedente, rispetto ai fabbisogni delle opere di risistemazione, sarà utilizzato all'interno del polo estrattivo per usi diversi o per le opere di recupero di altre cave, purché autorizzate dal Comune; detti materiali debbono comunque essere riutilizzati a seconda delle loro caratteristiche geotecniche e pedologiche, escludendo il conferimento, come rifiuto, a discarica controllata.

ART. 14 - PROFONDITA` DI SCAVO

La profondità massima raggiungibile è di m 10 rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Ditta corredato di scheda monografica, ma comunque senza interessare il tetto delle argille eventualmente intercettate; tale profondità, considerata una quota media del piano campagna pari a 46 m s.l.m., corrisponde ad una quota pari a 36 m s.l.m.; in prossimità di ogni lotto di scavo dovrà essere posto un caposaldo di riferimento opportunamente quotato.

ART. 15 - DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIALI

In ogni fase della coltivazione e della risistemazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne; le opere relative fanno parte del progetto.

ART. 16 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente; in tal senso le opere di risistemazione morfologica dovranno iniziare già durante la fase di escavazione.

Più precisamente la tempistica seguirà le seguenti fasi:

a) il 1° anno escavazione del cappellaccio del lotto 1 e suo stoccaggio provvisorio all'interno del lotto 2;
b) escavazione della ghiaia del lotto 1;
c) rimozione del cappellaccio dal lotto 2 al lotto 1, per le opere di ripristino;
d) il 2° anno escavazione del cappellaccio del lotto 2, che sarà utilizzato per il completamento delle opere di risistemazione del lotto 1;
e) escavazione della ghiaia del lotto 2;
f) il 3° anno esecuzione delle opere di ripristino del lotto 2 e completamento delle opere di inverdimento dei lotti 1 e 2.

La completa risistemazione dell'area di cava, piantumazioni comprese, deve avvenire entro la validità della presente Convenzione, comunque entro 4 (quattro) anni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Estrattiva ai sensi del precedente art. 1/Comma B; l'inerzia della Ditta nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/91.

In caso di decadenza, il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da

attuare da parte della Ditta o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 33.

ART. 17 - QUOTA FONDO SCAVO

Non appena venga raggiunto in ciascun lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

ART. 18 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28/01/77 n°10, in quanto, l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 1 della Legge 10/77.

Non necessitano, quindi, della concessione edilizia cui alla citata Legge 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto, connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Gli eventuali locali per il ricovero dei servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 Marzo 1956 n° 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

ART. 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE

a) La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 1 della presente Convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al successivo art. 22 e delle eventuali proroghe previste dall’articola 30.

B) La ditta si impegna a provvedere ad una adeguata manutenzione delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato per un periodo di almeno due anni dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente convenzione.

ART. 20 - RELAZIONE ANNUALE

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Ottobre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

a. cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto;

b. computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, materiale di scarto);

c. relazione sulla stabilità dei fronti di scavo;

d. relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti, che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento, distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un Tecnico Comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il 15 del mese di ottobre e indicato nella relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo art. 32.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Analoga relazione e relativi elaborati, integrati da documentazione fotografica, dovrà essere presentata in sede di istanza di svincolo della fidejussione di cui al successivo art. 35.

ART. 21 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA`

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata:

A) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;

B) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

C) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

ART. 22 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al successivo art. 33 e facendone gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

TITOLO III°

CLAUSOLE GENERALI

ART. 23 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

L’area interessata dall’escavazioni non è assoggettata a “controllo archeologico preventivo”.

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di Legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

In tale ipotesi, trattasi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione.

ART. 24 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

ART. 25 - RISCHI EMERGENTI

A) Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.

B) Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di

recupero ambientale, che tutte il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

ART. 26 - DANNI

Nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 37, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali.

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

La Ditta esclude fin da ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.

TITOLO IV°

ART. 27 - VARIANTI AL PROGETTO E DEROGHE

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

ART. 28 - DEROGHE

A) L'escavazione nelle aree di rispetto dall'argine della cassa d'espansione, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico Decreto di deroga.

B) L'eventuale escavazione in tale zona, in assenza del prescritto decreto è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

ART. 29 - SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e con l'impiego del terreno agricolo e del terreno sterile accantonato ai sensi del precedente art. 12.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi. Non è ammesso l'esercizio di attività di pubblica discarica.

ART. 30 – PROROGHE

Qualora in seguito a fatti ostativi alla coltivazione della cava come previsto si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; l'eventuale proroga non potrà avere comunque durata superiore di 1 anno.

ART. 31 – CESSIONI DI AREE

In relazione all'Accordo stipulato con il Comune di San Cesario sul Panaro, la ditta CILSEA non ha l'impegno di cedere l'area estrattiva al Comune di San Cesario sul Panaro.

TITOLO V°

ONERI E GARANZIE

ART. 32 - TARIFFE

A) La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 15 Novembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi del 2° Comma dell'art. 12 della L.R. 17/'91 e

successive modificazioni. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

B) Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 20.

C) Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

ART. 33 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

A) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € 355.715,00 (trecentocinquantacinquesettecentoquindici/00), corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal Computo Metrico Estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava.

B) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione contratta in data _____ presso l'Istituto _____ , ferma restando la possibilità di cambiare Istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.

C) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio le seguenti clausole:

- il mancato versamento da parte del richiedente la garanzia del premio o del costo annuo della fidejussione non infirma le obbligazioni nei confronti del Comune di San Cesario sul Panaro, dell'Istituto o Compagnia fidejubente;
- indipendentemente da qualsiasi secondario fatto o clausola solo il Comune di San Cesario sul Panaro è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni

per lo svincolo della fidejussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore;

- fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa dall'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo del Comune;
- l'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° Comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sistemazione giudiziaria;

D) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 19 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

Art. 34 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni, da eseguire sulla base del progetto approvato, per un periodo di anni 3 dal momento della conclusione di tutte le opere di inverdimento, la Ditta dovrà mantenere, per 3 anni oltre il completamento dei lavori di risistemazione, documentate da una relazione di fine lavori, una fideiussione di Euro € 10.250,00 (diecimiladuecentocinquanta/00) corrispondente alla voce, del computometrico estimativo delle opere di inverdimento, delle manutenzioni, di cui all'allegato progetto; tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 33.

Pertanto alla fine dell'attività estrattiva, una volta eseguiti i lavori di risistemazione la ditta potrà richiedere lo svincolo della fidejussione di cui al precedente articolo, con le modalità di cui all'art. 34; contemporaneamente dovrà garantire le manutenzioni delle opere di inverdimento, per due anni dalla fine dell'attività, a mezzo di nuova fidejussione, per l'importo sopra detto, corrispondente

al 100% della voce manutenzioni del computo metrico estimativo delle opere di inverdimento.

Lo svincolo della fideiussione avverrà alla scadenza sopra descritta, previa richiesta della Ditta. Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

ART. 35 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DI CUI ALL'ART. 33

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei Lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione. La richiesta della ditta dovrà contenere la relazione di cui all'art. 20 riferita all'anno in corso;
- la completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di un'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

Trascorsi tre anni dal completamento delle opere di risistemazione, il Comune, previo richiesta della ditta, verificherà lo stato di attecchimento delle piantumazioni. Il buono stato vegetativo delle piantumazioni dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Comune alla ditta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al quale seguirà lo svincolo della garanzia di cui all'art. 34.

ART. 36 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente

o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

ART. 37 - RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti Comunali, dalle direttive sia Provinciali che Regionali, nonché dalla vigente legislazione sia Regionale che Nazionale.

ART. 38 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono si da ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C.

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena.

La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

ART. 39 - SANZIONI

A) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della Legge Regionale 18.07.1991 n°17 e successive modificazioni.

B) Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.P.R. 10.09.1982 n°915 nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

TITOLO VI°

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 40 – REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI

A) La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

B) La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16.10.1972 n° 634 e dell'art. 10 dell'Allegato A dello stesso D.P.R. 634/'72.

C) La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'autorizzazione estrattiva.

D) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta.

San Cesario s/P. lì

IL COMUNE DI SAN CESARIO S/P.	LA DITTA
Dirigente Responsabile del	*Presidente*
Servizio Ambiente Arch. A. Magnani	*Sig. Guglielmo Degli Esposti*
_____	_____